

**Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84**



DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA n. 942

VISTO l'art. 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale, per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico, è stata assegnata al Presidente della giunta regionale della Campania, quale Commissario Straordinario, una prima provvista finanziaria per la realizzazione, con i poteri di cui all'art. 84 della L. 219/81, degli interventi previsti in un apposito programma da approvarsi dal Consiglio Regionale;

VISTA la deliberazione n. 207/4 del 26.03.85 con la quale, in ottemperanza al predetto art. 11 della L. 887/84 il Consiglio Regionale ha approvato il programma di cui trattasi;

VISTO l'Accordo di Programma prot. RGS IGED IV n. 158809, stipulato in data 29.11.2006, con il quale è stato stabilito che, ai sensi e per gli effetti della legge 887/84, è demandato al Presidente della Regione Campania, quale Commissario Straordinario, il completamento delle opere incluse nel programma regionale per l'attuazione del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico con le modalità di cui all'art. 11, comma 18° della legge 887/84;

VISTO la convenzione n. 9 rep., atto applicativo della convenzione n. 6 rep. del 2 maggio 2006, sottoscritta con la Società di Progetto Copin s.p.a., in data 29.11.2006, concernente il completamento delle opere viarie dell'Area Flegrea;

ATTESO

- che, tra gli interventi programmati nell'ambito del Programma ex lege 887/84 e secondo la disciplina di cui alla citata conv. 9/2006, rientra l'int. C11, 1° lotto - "Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli in via Campana per il collegamento con le strade di penetrazione A e B con via Campana;
- che l'intervento in argomento prevede la realizzazione della rampa di ingresso della Tangenziale di Napoli in direzione Roma, attualmente non esistente, e la sistemazione totale dello svincolo che costituisce il primo lotto del collegamento tra la Tangenziale di Napoli ed il Porto di Pozzuoli;
- che detta opera costituisce intervento prioritario Piano ex lege 887/84 di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle aree interessate dal fenomeno del bradisismo;

VISTA la propria ordinanza n° 31 del 30/03/89 e le successive modifiche ed integrazioni contenenti le norme per la disciplina delle procedure espropriative relative alle opere oggetto del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico;

VISTE le ordinanze n. 38 del 15/6/2009 e n. 66 del 30/12/2010, con le quali sono state individuate le aree necessarie ai lavori dell'int. C11 - 1° lotto "Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli per il collegamento con le strade di penetrazione A e B, con la via Campana e con la bretella Porto - Tangenziale", disciplinati con la su indicata conv. 9/2006, con vincolo di destinazione fino al 30 giugno 2014;

VISTA l'ordinanza n. 88 del 26 giugno 2014, con la quale, atteso che per l'intervento in questione si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante relativa alla rampa di innesto della Tangenziale - direzione Roma e che è ancora in via di definizione la convenzione da stipulare con la Tangenziale s.p.a. per la disciplina della gestione delle aree di svincolo secondo la nuova configurazione richieste dalla predetta

dm

[Signature]

**Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84**



società, è stato prorogato al 30 giugno 2016 il termine di completamento delle procedure espropriative fissato con le ordinanze n. 38 del 15/6/2009 e n. 66 del 30/12/2010;

RILEVATO

- che, tra le aree oggetto dei vincoli di cui alle citate ordinanze, figurano le particelle nn. 1208, 1209 e 1210 del foglio 33 del Comune di Pozzuoli, di proprietà della ditta Blue Way Mare s.a.s. di Brugnone Emilia;
- che la predetta ditta ha presentato ricorso al TAR Campania avverso le disposizioni di cui alla citata ordinanza n. 88/2014;
- che, con sentenza n. 5825/2015, il TAR Campania – sez V di Napoli ha annullato l'Accordo di Programma del 26 novembre 2006 e le ordinanze di proroga dei vincoli di occupazione, ordinando alla Copin s.p.a. la restituzione delle aree, previo ripristino dei beni immobili occupati, ovvero l'acquisizione sanante delle predette aree ai sensi dell'art 42 bis del T.U. per gli espropri;
- con ordinanza n. 02489/2016 REG.PRO.CAU. del 9 giugno 2016, il Consiglio di Stato – sez. IV, in sede giurisdizionale, ha sospeso l'esecutività della suddetta sentenza TAR n. 5825/2015, impugnata;
- che, tuttavia, non essendo stato ulteriormente prorogato il termine di vincolo, le aree di proprietà della ditta Blue Way Mare s.a.s. risultano illegittimamente occupate;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 della citata convenzione 6/2006, la definizione delle procedure espropriative è demandata al Concessionario Copin s.p.a.;

PRESO ATTO che sulle aree di cui trattasi sono state eseguite opere di trasformazione per consentire l'attuazione del Programma di cui alle premesse;

CONSIDERATO

- che le aree occupate, ormai irreversibilmente trasformate per effetto dei lavori eseguiti, sono indispensabili per la realizzazione, non essendo tecnicamente possibile individuare soluzioni alternative al previsto tracciato stradale;
- che dette aree assumono notevole rilevanza ai fini della valutazione dell'attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione del Programma di adeguamento del sistema di trasporto Intermodale nelle aree interessate dal fenomeno bradisismico;
- che le aree in questione interessano un intervento che ha una notevole importanza strategica, tenuto conto della peculiarità geomorfologica dell'area interessata e della conseguente esigenza di garantire una agevole via di fuga in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico o di eventi sismici, nonché in considerazione della densità demografica della zona e della connessa esigenza di garantire una efficace mobilità quotidiana;

VISTO il decreto n. 914 del 7 aprile 2016, con il quale, alla luce delle valutazioni di cui sopra, è stato disposto l'avvio del procedimento di acquisizione sanante delle aree illegittimamente occupate e trasformate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la relazione e valutazione predisposta dal tecnico incaricato dal Concessionario, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante, corredata dalla documentazione giustificativa, redatta secondo i criteri di calcolo fissati con la su richiamata sentenza n. 5829/2015 del TAR Campania;

gu

BT

**Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84**



VISTA la relazione del R.U.P. in ordine alla congruità delle valutazioni di cui alla cennata relazione,

SENTITO il Comitato Tecnico Amministrativo che, nelle sedute del 2 e 12 settembre 2016 ha ritenuto condivisibile la relazione in argomento, ritenendola adeguatamente articolata nell'esame e nei calcoli delle varie indennità che la normativa riconosce;

RILEVATO che, sulla base di predetti calcoli, l'indennità riconoscibile, comprensivo del ristoro per l'acquisizione sanante delle aree individuate con ordinanza n. 38/2009, per effetto della sentenza del TAR Campania n. 5829/2015, risulta essere determinato in €. 665.186,36;

CONSIDERATO che:

- l'interesse pubblico all'acquisizione del bene è attuale e prevalente
- l'interesse del privato è meramente riconducibile ad aspetti economici, dei quali può darsi adeguata e completa soddisfazione;

RITENUTO che, nella valutazione degli interessi in conflitto, così come disposto dall'art. 42 bis del DPR 327/2001, risulta prevalente il pubblico interesse al mantenimento delle aree ove sono state costruite opere e strutture necessarie per la realizzazione dell'int. C11 - 1° lotto "Miglioramento dello svincolo della Tangenziale di Napoli per il collegamento con le strade di penetrazione A e B, con la via Campana e con la bretella Porto - Tangenziale", in relazione alla assoluta necessità di rendere funzionale, secondo il progetto approvato ed in corso di realizzazione, il collegamento viario tra il Porto di Pozzuoli e la Tangenziale di Napoli, opera strategica, ritenuta di preminente interesse nazionale nel primo Atto Integrativo, sottoscritto in data 1 agosto 2008, all'Intesa Generale Quadro del 18 dicembre 2001, sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Campania, in relazione alla sua funzione di via di esodo, nel caso di rescrudescenza del fenomeno bradisismico e di via di fuga per il rischio vulcanico;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra riportate:

- di dover procedere all'acquisizione sanante ex art 42 bis del DPR n. 327/2001, dei terreni, catastalmente individuati nel foglio 33 del NCT Comune di Pozzuoli - particelle nn. 1367 (ex 1208), 1369 (ex 1209), 1371 (ex 1210), di proprietà della ditta Blue Way Mare s.a.s
- di dover disporre l'acquisizione sanante delle aree di cui sopra, con il riconoscimento di un indennizzo alla ditta proprietaria per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi del su richiamato art 42 bis del DPR n. 327/2001;
- di dover, alla luce della relazione del RUP circa la congruità delle valutazioni proposte, determinare la somma da corrispondere alla ditta proprietaria, secondo la tabella n. 13, della relazione allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, in €. 665.186,36;

DECRETA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate

1. di procedere all'acquisizione sanante ex art 42 bis del DPR n. 327/2001, dei terreni, catastalmente individuati nel foglio 33 del NCT Comune di Pozzuoli -

Am

SA

**Presidente della Regione Campania
Commissario Straordinario
ex art. 11 comma 18° L. 887/84**

particelle nn. 1367 (ex 1208), 1369 (ex 1209), 1371 (ex 1210), di proprietà della ditta Blue Way Mare s.a.s

2. di disporre l'acquisizione sanante delle aree di cui sopra, con il riconoscimento di un indennizzo alla ditta proprietaria per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, ai sensi del su richiamato art 42 bis del DPR n. 327/2001;
3. di determinare la somma da corrispondere alla ditta proprietaria, secondo la tabella n. 13 della relazione allegata al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, in €. 665.186,36;
4. il suddetto indennizzo è liquidato in favore della ditta proprietaria e ne è disposto il pagamento entro 30 gg dalla data del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4 del DPR 327/2001, mediante bonifico bancario o postale, previa acquisizione del codice IBAN del beneficiario, ovvero mediante deposito della somma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale di Napoli – Servizio Depositi Definitivi;

Il presente decreto è inviato alla Copin s.p.a. per gli adempimenti di competenza e ne è disposta la pubblicazione sul BURC e sul sito istituzionale.

Napoli, **16 SET. 2016**

Qu

Catenacci
Catenacci





Tabella 13 – Riepilogo degli indennizzi comprensivi del ristoro per indebita occupazione

PARAGRAFO "A" – INDENNIZZO ORDINANZA N. 38/2009	
ESPROPRIO	
Indennità di base	€ 164.750,00
Deprezzamento fondo residuo	€ 116.025,00
Maggiorazione per cessione volontaria	€ 16.475,00
Indennità Occupazione Temporanea area espropriata	€ 92.671,90
Indennità occupazione Temporanea area cantiere	€ 25.453,10
Indennità aggiuntiva	€ 14.706,90
Indennità manufatti area esproprio	€ 25.850,25
Indennità manufatti occupazione temporanea	€ 3.438,15
Totale Esproprio	€ 459.370,30
DANNI SUBITI	
<i>Interclusione del terreno</i>	
Dal 4/2/2011 al 6/2/2013	€ 40.500,00
<i>Interclusione del fabbricato</i>	
Dal 20/02/2012 al 6/02/2013	€ 50.730,00
Sottrazione diritto di veduta	€ -
Sottrazione dell'area residua	€ -
Vincolo di esproprio dal 2007 al 2009	€ -
<i>Spese accessorie</i>	
Spese tecniche	€ -
Spese legali	€ -
Totale Danni Subiti	€ 91.230,00
DANNI FUTURI	
Interclusione del fondo dal 1/7/2015 al 31/12/2017	€ -
Interclusione del fondo adiacente dal 1/7/2015 al 31/12/2017	€ -
Indennizzo per occupazione temporanea fino alla conclusione dei lavori (16 mesi)	€ 23.333,44
<i>Spese accessorie</i>	
Spese tecniche	€ -
Spese legali	€ -
Totale Danni Futuri (indennizzi)	€ 23.333,44
SUB TOTALE [A]	€ 573.933,74
PARAGRAFO "B" – OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA Sentenza del TAR Campania – n. 5829/2015	
Pregiudizio patrimoniale	
Per le aree in occupazione definitiva	€ 59.562,58
Per le aree in occupazione temporanea	€ 15.215,05
Pregiudizio non patrimoniale	
Per le aree in occupazione definitiva	€ 16.475,00
SUB TOTALE [B]	€ 91.252,62
TOTALE [A]+[B]	€ 665.186,36